



GRUPPO FOLCLORISTICO DANZERINI UDINESI A.P.S.

- STATUTO SOCIALE -

TITOLO I - Disposizioni Generali

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'Assemblea straordinaria del Gruppo Folcloristico Danzerini Udinesi A.P.S. tenutasi in data 22 febbraio 2020 presso la propria sede di Blessano (Basiliano) sostituisce a tutti gli effetti ogni altro statuto precedentemente approvato.

ART 1 - Costituzione e carattere associativo

Si costituisce sotto forma di Associazione non riconosciuta, un'Associazione Di Promozione Sociale, denominata "Gruppo Folcloristico Danzerini Udinesi A.P.S.", con sede in Via Pantianicco, 2 33031 Basiliano (UD).

L'associazione, con durata illimitata nel tempo, è di fatto apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART 2 - Scopi e finalità

L'associazione persegue i seguenti scopi:

1. valorizzare il patrimonio artistico culturale friulano e tutelarne la lingua e le tradizioni;
2. ampliare la conoscenza della cultura tradizionale friulana e folcloristica in genere attraverso ricerche e contatti tra persone, enti ed associazioni;
3. promuovere l'amicizia, la fratellanza tra i popoli e la conoscenza delle tradizioni folcloristiche di altri popoli nazionali e internazionali attraverso l'organizzazione di manifestazioni che permettano i contatti e lo scambio tra persone;
4. proporsi come centro di aggregazione e punto di riferimento per la comunità locale cui vuole fornire un ambiente dove la stessa possa godere di una sana ricreazione e si riscoprano i principi morali e sociali di maturazione e crescita umana e civile incoraggiando le iniziative ricreative di carattere culturale, artistico e sociale.

Per il raggiungimento dei fini il Gruppo Folcloristico Danzerini Udinesi intende perseguire questi obiettivi riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/17:

1. Art.5 lettera i: organizzazione e gestione di attività

culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività anche editoriali di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato
e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;

2. Art 5 lettera k: organizzazione e gestione di attività
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nello specifico si intende proporre attività di:

1. promozione di attività culturali quali convegni,
conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti,
festival, rassegne e manifestazioni;
2. Attività di formazione: corsi di musica e danza
tradizionale, corsi di perfezionamento teorico/pratici
sulle tradizioni folcloristiche, istituzioni di gruppi di
studio e ricerca;
3. Attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni,
di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute,
audiovisivi;
4. Attività ricreativa: promozione di gite, escursioni,
festeggiamenti;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs
117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale,
secondarie o strumentali rispetto a queste ultime, secondo

criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ART 3 - Criteri e Modalità di Ammissione

Possono far parte del gruppo e diventarne soci tutti coloro che:

1. aderiscono alle finalità istituzionali del Gruppo, condividendone lo spirito e gli ideali, impegnandosi a rispettarne lo Statuto sociale e a fornire completa collaborazione alle finalità dell'Associazione, attraverso una buona condotta morale e civile;

2. Si impegnano a versare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal l'Organo di Amministrazione. La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili in nessun caso e non è soggetta a rivalutazione;

La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata in forma scritta (cartacea e/o informatica) all'Organo di Amministrazione del Gruppo che si pronuncerà sulla stessa entro 60 giorni, comunicando al richiedente l'accoglimento o motivando il rifiuto della richiesta. In caso di rigetto, l'aspirante socio, entro 60 giorni da tale comunicazione può chiedere una pronuncia sul rigetto delle domanda di ammissione all'Assemblea dei Soci, che provvederà a deliberare in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ha effetto con



l'iscrizione nel libro soci.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa

Elisa D'Amico

ART 4 - Esclusione

La qualità di socio si perde:

1. per dimissioni giustificate e notificate per iscritto
2. per espulsione, deliberata dall'Assemblea, conseguente ad atti contrari allo Statuto e/o al Regolamento Interno che siano dannose ai fini dell'associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni dalla data di notifica dell'espulsione mediante lettera scritta da recapitare all'Organo di Amministrazione; competente a decidere sul ricorso è sempre l'Assemblea.

Elisa D'Amico

ART 5 - Diritti e Doveri degli Associati e dei Volontari

Tutti i soci, o i loro delegati purchè associati al Gruppo,

hanno diritto al voto singolo per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi previsti dallo Statuto, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per le delibere assembleari.

Gli associati hanno diritto a di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Essi devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro , a titolo volontario, personale e gratuito. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse del Gruppo, effettivamente sostenute e documentate.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le loro capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione

solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART 6 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da beni, mobili e immobili; contributi, donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'Organo di Amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie

del gruppo.

I proventi derivanti da attività diverse ex art. 6 CTS, sono inseriti in apposita voce del bilancio del Gruppo e l'Assemblea delibererà sul loro utilizzo che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Il Patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 2 del presente Statuto.

ART 7 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall' Art. 13 c.1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'assemblea che dovrà approvarlo e viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile, ovvero entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART 8 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti, nella quale tutti hanno diritto di intervento e di voto.

È il massimo organo deliberativo avente pieni poteri ed è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Essa è convocata almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente con avviso pubblico affisso presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa.

Si riterrà validi ai fini di una corretta comunicazione della convocazione dell'Assemblea anche l'utilizzo di mezzi telematici quali e-mail e whatsapp.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, mentre in seconda

convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei soci iscritti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Essa può essere convocata su richiesta scritta dell'Organo di Amministrazione o da almeno un quinto degli associati. Le delibere assembleari vengono riassunte in un verbale e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante, eletti dall'Assemblea all'apertura dei lavori, e raccolte in un apposito registro che può essere consultabile da tutti i Soci che ne facciano richiesta.

ART 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

1. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
2. Eleggere e revocare i componenti degli Organi Associativi (Organo di Amministrazione e Organo di Controllo) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo e le relazioni dell'Organo di Amministrazione.
4. Approvare il Regolamento Interno e le sue eventuali variazioni
5. Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs

117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

6. Deliberare sull'esclusione dei Soci.

7. Pronunciarsi sul mancato accoglimento della richiesta di adesione di un aspirante socio all'Associazione da parte dell'Organo di Amministrazione;

8. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9. Deliberare su altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

1. Deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti ~~iscritti~~, sulle modificazioni dello Statuto.

2. deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il voto favorevole di due terzi dei soci iscritti

3. Deliberare su altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Elisa D'Amato

CAE

ART 10 - Organo di Amministrazione

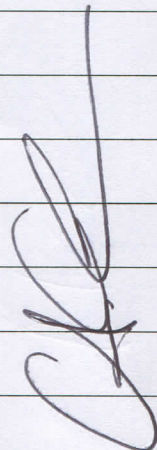
L'Organo di Amministrazione è formato da 7 (sette) amministratori nominato dall'Assemblea per la durata di 4 anni e tutti i componenti sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono eletti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza. In caso di dimissioni di un componente, egli verrà sostituito dal primo non eletto alle precedenti elezioni, qualora esistente, oppure tramite nuove elezioni.

L'Organo di Amministrazione al suo interno elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e gli Amministratori. Esso inoltre nomina tra tutti i soci il Direttore Artistico, il Direttore Musicale, il Costumista e il Garante della Privacy che hanno facoltà di partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Nel caso in cui risultino già eletti nell'Organo di Amministrazione, essi possono ricoprire entrambe le cariche, non essendo le stesse tra loro incompatibili.

All'Organo di amministrazione, che ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compete:

1. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
2. formalizzare le proposte per la gestione del Gruppo e promuovere e coordinare ogni attività atta al raggiungimento degli scopi associativi;
3. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le

Elisa D'Amato





singole voci di spesa e di entrate relative al periodo
di un anno;

4. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere,
suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e
delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
5. Stabilire gli importi delle quote annuali;
6. dare attuazione alle delibere assembleari;
7. pronunciarsi sulle domande di ammissione a socio;

Le deliberazioni adottate dall'Organo di Amministrazione,
assunte in conformità a quanto previsto dal presente statuto
sono vincolanti per tutti i soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che potrà essere
consultato anche in versione telematica da ciascun socio su
richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro
o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 11 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a
tutti gli effetti. Egli convoca e presiede l'Organo di

Eusebio

Chel

Amministrazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

ART 12 - Collegio dei Revisori e Organo di Controllo

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti dell'Organo di Amministrazione e durano in carica 4 anni. In caso di dimissioni di un componente, egli verrà sostituito dal primo non eletto alle precedenti elezioni, qualora esistente, oppure tramite nuove elezioni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo e preventivo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs n.117/2017 l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.Lgs n. 117/2017 L'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti che potrà esercitare al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs 117/2017 all'Art.31 la revisione legale dei conti.

Elisa D'Amato

CA

Il collegio dei revisori, ove in possesso de requisiti di legge,
al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D.
Lgs n.117/2017, assumerà le funzioni di organo di controllo; in
caso contrario decadrà e verrà sostituito da un organo di
controllo,

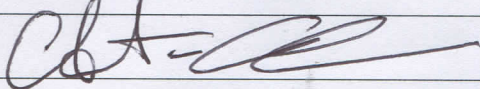
ART 13 - Scioglimento

Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea
Straordinaria secondo le modalità del C.C. e delle normative
vigenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo
è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del
Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa
destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo
Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena
operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla
nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i
propri associati.

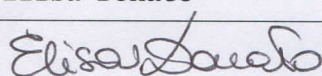
Il Presidente.

Antonio Chiarandini



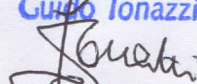
Il Segretario Verbalizzante

Elisa Donato



ALLEGATO ALL'ATTO N° 4294
REGISTRATO a UDINE il 11 4 SET. 2020
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzi



15

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca